

# STATUTO

della

**VENERABILE ARCICONFRATERNITA**

dei

**SS. AMBROGIO E CARLO**

della

**NAZIONE LOMBARDA**

**in ROMA**



**Humilitas**

Roma 1993  
Via del Corso 437





## VICARIATO DI ROMA

---

**Camillo**

*dal titolo di S. Agnese fuori le Mura  
della Santa Romana Chiesa CARDINALE RUINI  
Vicario Generale di Sua Santità  
per la diocesi di Roma*

Vista l'istanza di Mons. Raffaello Martinelli,  
Primicerio della Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e  
Carlo della Nazione Lombarda, presentata in data 16  
gennaio 1993

### DECRETO

l'approvazione del nuovo Statuto della suddetta  
Arciconfraternita.

Dato in Roma, dal Palazzo Apostolico del Laterano, il  
19 gennaio 1993

# PROEMIO

(NOTA STORICA)

Con il Breve Apostolico “Supremae dispositionis arbitrio” del 29 Agosto 1471, il Papa Sisto IV conferì canonica erezione alla pia Associazione costituita dai Lombardi residenti in Roma, e donò alla medesima la Chiesa di S. Nicolò del Tufo con le sue pertinenze, affinché vi si potesse edificare un Ospizio, detto appunto “Hospitale Sancti Ambrosii Lombardorum”, a cura e a spese dei membri della detta pia Associazione.

Dopo la canonizzazione di S. Carlo (1610) e durante la costruzione della grande chiesa omonima, Paolo V con il Breve Apostolico “Pias Christifidelium Confraternitates” del 18 Agosto 1612 elevò la predetta pia Associazione in “Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo”. Nel 1642 venivano stabiliti gli Statuti, che furono successivamente sostituiti con altri nel 1844 e nel 1856 in seguito alla Visita Apostolica compiuta dall’Em.mo Card. Ambrogio Bianchi.

Avvenuta l’occupazione di Roma da parte del Governo Italiano nel 1870, l’Autorità Civile stralcìò le parti, che riguardavano l’Ospizio e le Doti, formando due opere Pie con propri Statuti organici in forza del decreto del 19 Febbraio 1888.

Successivamente alla Legge 17 Luglio 1890 sulle Opere Pie, fu tentato di trasformare l’Arciconfraternita e incamerarne i beni; nel 1902 fu sciolta l’Amministrazione, che resistette e propose di sottoporre ad un collegio di arbitri la soluzione della controversia, che, in seguito ad ampia relazione del Collegio predetto, fu decisa favo-

revolmente per la Arciconfraternita.

In base all'art. 29, lett. c) del Concordato Lateranense si iniziarono nel 1931 le pratiche presso il Ministero degli Interni per ottenere il passaggio dell'amministrazione della Arciconfraternita sotto l'Autorità Ecclesiastica.

Mentre fu facile dimostrare il prevalente fine di culto della Arciconfraternita, non fu invece agevole dimostrare lo stesso per le due Opere Pie riguardanti l'Ospizio e le Doti, il cui patrimonio però venne chiaramente determinato in titoli di Stato per il reddito annuo complessivo di L. 2.682.

Con Decreto Reale del 14 Settembre 1939, registrato alla Corte dei Conti il 20 Ottobre successivo, l'amministrazione della Arciconfraternita passava alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica, ferma restando la dipendenza dall'Autorità Civile per quanto riguarda le predette due Opere Pie dell'Ospizio e delle Doti.

Dal 1863 al 1887, l'Arciconfraternita ospitò nei suoi locali il Pontificio Seminario Lombardo. Nel 1951 Sua Santità Pio XII indisse la S. Visita Apostolica e ne affidò l'incarico al Suo Cardinal Vicario, Sua Eminenza Clemente Micara, che, al termine di detta Visita, approvò il nuovo Statuto dell'Arciconfraternita (1953).

In tale Statuto, è stato tra l'altro mantenuto il principio che all'Arciconfraternita possono iscriversi tutto coloro che, risiedendo a Roma, provengono da una delle diocesi appartenenti al vecchio Ducato di Milano.

E' opportuno rilevare che l'Arciconfraternita annovera, tra i suoi insigni Confratelli Ecclesiastici, ben 5 Sommi Pontefici: Pio IV (Medici di Milano), il Beato Innocenzo XV (Odescalchi di Como), Pio XI (Ratti di Desio),

Giovanni XXIII (Roncalli di Sotto il Monte-BG), Paolo VI (Montini di Brescia).

A seguito del Concilio Vaticano II e della pubblicazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, si è resa ora necessaria una revisione dello Statuto dell'Arciconfraternita, al fine di attualizzarne le finalità e le modalità di vita, salvaguardandone la natura e le caratteristiche originarie e prestando maggiore attenzione anche alle nuove esigenze pastorali e sociali del nostro tempo, vicino ormai alle soglie del Duemila.

# STATUTO

della Venerabile Arciconfraternita dei  
SS. Ambrogio e Carlo dei Lombardi in Roma.

---

## *Capitolo I*

### NATURA E CARATTERISTICHE

#### **Art. I - NATURA E SEDE**

1. L'Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo della Nazione Lombarda in Roma, fu costituita con il Breve Apostolico "Supremae dispositionis" del 29 agosto 1471 dal Sommo Pontefice Sisto IV. Il riconoscimento del fine di culto è avvenuto con decreto di Vittorio Emanuele III del 20 ottobre 1939 (reg. n.414, Fol. n.85). Essa ha la sua sede in Roma, via del Corso 437.

2. La suddetta Arciconfraternita, essendo ente ecclesiastico, è sottoposta alla giurisdizione del Cardinal Vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma, a norma del diritto canonico.

#### **Art. II - FINALITÀ DELL'ARCICONFRATERNITA**

1. I fini dell'Arciconfraternita dei SS. Ambrogio e Carlo dei lombardi a Roma sono:

a) La santificazione degli iscritti, da raggiungersi con l'esercizio delle pratiche religiose e delle virtù cristiane, particolarmente dell'umiltà che forma lo stemma proprio e che contraddistingue la divisa dell'Arciconfraternita;

b) La conservazione e il miglioramento della basilica di S. Carlo al Corso e l'incremento del pubblico culto nella medesima basilica;

c) La promozione, per gli iscritti e le loro famiglie, di iniziative di carattere religioso, educativo, culturale, sociale, in forme varie e con spirito di fraterna collaborazione con la comunità diocesana, parrocchiale e con le altre associazioni cristiane;

d) L'esercizio della cristiana carità a favore :

- \* di eventuali iscritti all'Arciconfraternita, che fossero economicamente bisognosi;
- \* del Convitto ecclesiastico internazionale S. Carlo, per il quale l'Arciconfraternita mette gratuitamente a disposizione della S. Sede, una parte dell'immobile di sua proprietà, provvedendo anche alla sua manutenzione straordinaria. Tale Convitto, promuovendo la formazione di sacerdoti studenti della Lombardia e delle diverse parti del mondo, continua ed attualizza concretamente nell'oggi una delle caratteristiche fondamentali e peculiari dell'opera di S. Carlo Borromeo: la formazione permanente del clero;
- \* di particolari categorie di persone o esigenze pastorali, per le quali si potranno prevedere opportune iniziative di accoglienza e di assistenza, tenendo conto anche delle necessità locali e universali della Chiesa di Roma;

e) la promozione della vita associativa dei Lombardi in Roma e sua provincia;

2. Per l'esercizio concreto di tale carità, ci si avvarrà, secondo le modalità previste dal regolamento e/o stabilite dal Consiglio direttivo, del patrimonio dell'Arciconfraternita (cfr.art.XII) e dell'apporto personale degli iscritti.

### **Art. III - COMPOSIZIONE E AMMISSIONE ALL'ARCICONFRATERNITA**

1. Possono far parte dell'Arciconfraternita, come confratelli/consorelle con uguali diritti e doveri, i cristiani, di età superiore ai 15 anni, che siano lombardi di origine o di discendenza.

2. Per "lombardo" si intende originario o discendente, sino alla terza generazione, di una delle seguenti diocesi, che costituivano la "Lombardia", quando nacque la suddetta Confraternita: ALBA, ALESSANDRIA, ASTI, BERGAMO, BOBBIO, BRESCIA, CASALE, CREMA, CREMONA, FERRARA, IVREA, LODI, MANTOVA, MILANO, MODENA, MONDOVI, NOVARA, PARMA, PAVIA, PIACENZA, REGGIO DI MODENA, TORTONA, VERCELLI, VIGEVANO, alle quali si considerano tuttora appartenenti BIELLA e quelle città e borgate, che seppure posteriormente separate, formavano però parte delle su enunciate Diocesi nel 1471 e nel 1612.

3. Un iscritto potrà chiedere l'iscrizione all'Arciconfraternita, anche del rispettivo e legittimo coniuge non lombardo, con gli stessi diritti e doveri. Tale coniuge non lombardo non potrà tuttavia trasmettere il diritto di iscrizione all'Arciconfraternita a nessun altro, neppure all'eventuale coniuge sposato in successive nozze.

4. Coloro che intendono iscriversi dovranno esibire la documentazione richiesta dal Regolamento.

5. L'ammissione all'Arciconfraternita è deliberata dal Consiglio direttivo.

### **ART. IV - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI**

1. Gli iscritti si distinguono per esemplare integrità di

vita cristiana e per attiva partecipazione alla vita della comunità ecclesiale, secondo la propria specifica vocazione.

2. La vita cristiana e l'impegno apostolico saranno alimentati dalla frequenza ai sacramenti, dalla lettura personale e comunitaria della S. Scrittura, dalla recita della Liturgia delle Ore, da una permanente catechesi.

3. Gli iscritti sono tenuti a partecipare, indossando la divisa dell'Arciconfraternita, alle SS. funzioni specifiche dell'Arciconfraternita e previste dal suo Regolamento.

4. Essi hanno il diritto di partecipare a tutti i beni spirituali dell'Arciconfraternita (come S. Indulgenze, SS. Messe), come pure ad intervenire, rispettando le modalità previste dal Regolamento e stabilite dal Consiglio direttivo, alle Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Arciconfraternita.

5. Ogni iscritto s'impegna ad osservare il presente Statuto e l'annesso Regolamento, ed inoltre a contribuire anche economicamente, alle necessità dell'Arciconfraternita, sia mediante offerte personali sia mediante la quota annuale, stabilita dal Consiglio direttivo.

6. Qualsiasi prestazione degli iscritti in favore dell'Arciconfraternita è gratuita, non avendo questa fine di lucro.

#### **Art. V - IL VICARIATO DI ROMA E L'ARCICONFRATERNITA**

1. L'Arciconfraternita, essendo ente ecclesiastico, è posta sotto la giurisdizione del Vicariato di Roma.

2. Il Card. Vicario:

- \* nomina il Primicerio, scegliendolo di preferenza dalla terna di nominativi di Ecclesiastici Lombardi residenti a Roma. Tale terna è indicata dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio direttivo;
- \* nomina i componenti ecclesiastici del Consiglio direttivo, scegliendoli di preferenza tra la terna di nominativi indicati dall'Assemblea generale;
- \* conferma, qualora li ritenga degni e idonei, i Membri laici del Consiglio direttivo, eletti dall'Assemblea generale;
- \* attraverso un Suo delegato, presiede eventualmente l'Assemblea generale;
- \* esamina e conferma eventualmente le decisioni dell'Assemblea generale.

3. Al Vicariato di Roma spetta approvare annualmente il rendiconto economico consuntivo e preventivo.

## *Capitolo 2*

### **ORGANI DI GOVERNO DELL'ARCICONFRATERNITA**

#### **Art. VI - ELENCO DEGLI ORGANI DI GOVERNO**

Gli organi di governo dell'Arciconfraternita sono:

1. L'Assemblea Generale
2. Il Consiglio direttivo
3. Il Primicerio

#### **Art. VII - L'ASSEMBLEA GENERALE**

1. Essa si compone di tutti gli iscritti all'Arciconfra-

ternita. E' convocata almeno una volta all'anno e presieduta normalmente dal Primicerio, che ne fissa l'ordine del giorno.

2. Essa ha il compito di:

- \* eleggere i membri del Consiglio direttivo, sulla base di terne preparate per ogni incarico, dal Consiglio direttivo uscente;
- \* verificare e promuovere la vita dell'Arciconfraternita nei suoi diversi aspetti;
- \* approvare annualmente il rendiconto economico preventivo e consuntivo, da presentare al Vicariato di Roma;
- \* decidere circa eventuali modifiche da apportare al presente Statuto e da presentare all'approvazione del Card. Vicario;
- \* deliberare, per giusta causa, l'esclusione dall'Arciconfraternita di un iscritto, su proposta del Consiglio direttivo.

## **Art. VIII - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Esso è costituito dal Primicerio e da dieci membri eletti dall'Assemblea ogni due anni:

- Il I Consigliere, che deve essere ecclesiastico
- Il II Consigliere
- 2 Fabbricieri
- 2 Sindaci
- Il Padre Spirituale e il suo Vicario
- 2 Maestri dei Novizi.

2. Il Consiglio direttivo, convocato e presieduto dal Primicerio, secondo quanto previsto dal Regolamento, ha le seguenti competenze:

- \* le ammissioni, l'accettazione delle dimissioni vo-

- lontarie, sia formali sia implicite, e la proposta di esclusione degli iscritti;
- \* gli atti di straordinaria amministrazione; questi devono essere autorizzati dal Vicariato di Roma a norma del Codice di diritto canonico;
  - \* la preparazione delle terne, per le candidature a Primicerio e a Consiglieri dell'Arciconfraternita;
  - \* l'esame e la valutazione annuale del rendiconto economico preventivo e consuntivo, e la sua presentazione all'Assemblea generale per l'approvazione;
  - \* la formulazione di nuove linee direttive dell'Arciconfraternita da sottoporre eventualmente all'Assemblea generale per l'approvazione;
  - \* la nomina del Segretario;
  - \* l'impegno a far rispettare lo Statuto e l'annesso Regolamento;
  - \* qualsiasi altra decisione relativa alla vita dell'Arciconfraternita, che non sia di competenza di altri organi.

## **ART. IX - I SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### *1. Il I Consigliere*

- a - E' un ecclesiastico lombardo residente a Roma.
- b - Suo compito è di:
  - \* presiedere le riunioni, in assenza e su delega del Primicerio;
  - \* vigilare in modo particolare sul regolare e decoroso svolgimento delle funzioni religiose nella Basilica di S. Carlo, utilizzando a tale scopo, tra un Consiglio e l'altro, la somma fissata annualmente dal Consiglio direttivo.

## 2. *Il II Consigliere*

a) Ha come compito di curare il buon andamento di tutta la componente amministrativa e giuridica della vita dell'Arciconfraternita, salvi i diritti del Primicerio e degli altri componenti il Consiglio;

b) Amministra, tra un Consiglio e l'altro, la somma fissata annualmente, per lo svolgimento del suo mandato, dal Consiglio direttivo.

## 3. *I Fabbricieri*

Essi hanno il compito di vigilare sulla buona conservazione degli immobili di proprietà dell'Arciconfraternita. A tal fine:

- \* verificano periodicamente la condizione di tali immobili;
- \* controllano la regolare esecuzione dei lavori straordinari decisi dal Consiglio, informandolo opportunamente al riguardo;
- \* propongono eventuali interventi a favore della migliore conservazione degli immobili, consultando esperti e raccogliendo adeguati preventivi.

## 4. *I Sindaci*

Ad essi spetta soprattutto esaminare dettagliatamente il rendiconto economico annuale preventivo e consuntivo, prima di presentarlo al Consiglio direttivo.

## 5. *Il Padre Spirituale e il suo Vicario*

Sarà cura del P. Spirituale, e in sua assenza del Vicario:

- \* curare la formazione religiosa degli iscritti, mediante un'opportuna e adeguata catechesi ed altre iniziative religiose, che favoriscano la crescita umano-cristiana integrale degli iscritti;

- \* ammonire, esortare e sollecitare gli iscritti perchè intervengano all'Oratorio, e, rivestiti colla divisa, cantino devotamente l'Ufficio divino e partecipino con fede alla divina liturgia;
- \* procedere insieme col I Consigliere e sentiti il Vicario e i Maestri dei Novizi, alla nomina degli Officiali dell'Oratorio, ordinando tutto ciò che è necessario al buon andamento del medesimo;
- \* vigilare e promuovere la condotta morale e disciplinare degli iscritti, ed esaminare, insieme al Vicario e con i Maestri dei Novizi, i requisiti di coloro, che desiderano essere ammessi nell'Arciconfraternita;
- \* far regnare fra gli iscritti la carità, componendo eventuali dissidi.

#### *6. I Maestri dei Novizi*

E' compito dei Maestri dei Novizi istruire opportunamente i neo-iscritti all'Arciconfraternita circa i propri diritti e doveri acquisiti coll'iscrizione, come pure di curare in maniera appropriata la partecipazione devota e dignitosa di tutti gli Iscritti alle S. Funzioni in Basilica e in Oratorio.

#### **Art. X - IL PRIMICERIO**

1. Il Primicerio è nominato, per un periodo di 4 anni, dal Card. Vicario, il quale lo sceglie di preferenza dalla terna di nominativi di Ecclesiastici Lombardi residenti a Roma. Tale terna è indicata dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio direttivo;

2. Il Primicerio svolge le seguenti funzioni:

- \* ha la rappresentanza legale dell'Arciconfraternita;
- \* promuove e dirige la vita dell'Arciconfraternita, di

- cui ha l'amministrazione ordinaria;
- \* convoca le riunioni dell'Assemblea generale, del Consiglio direttivo, redigendone l'ordine del giorno;
  - \* dirige, in assenza del Delegato del Card. Vicario (dove previsto), le suddette riunioni, e, se impedito, delega a sostituirlo il I Consigliere;
  - \* coordina l'attività della Segreteria;
  - \* firma la corrispondenza e i mandati di pagamento, a nome dell'Arciconfraternita, nei limiti delle somme disponibili secondo il preventivo approvato;
  - \* in casi di assoluta e urgente necessità compie tutti gli atti riservati al Consiglio direttivo, salvo ratifica del medesimo nella prima riunione successiva;
  - \* può delegare a singoli consiglieri il disimpegno di mandati speciali anche continuativi, di sua competenza;
  - \* in caso di disaccordo con gli altri Consiglieri su qualche grave questione, può sospendere l'attuazione della decisione del Consiglio al riguardo, in attesa del pronunciamento del Card. Vicario;
  - \* può avvalersi della collaborazione del primo e secondo Consigliere, per affrontare problemi di particolare urgenza e gravità, di competenza del Consiglio direttivo, al quale riferirà alla prima riunione possibile. In tali evenienze, potrà gestire, tra la riunione di un Consiglio direttivo e quella successiva, una somma la cui entità sarà fissata annualmente dal Consiglio direttivo.

## **Art. XI - IL SEGRETARIO**

1. Al Segretario, che viene nominato dal Consiglio direttivo, incombe l'obbligo:

- a) di avvisare, nel modo ritenuto più opportuno, gli aventi diritto di tutte le riunioni ordinarie e straordinarie;
- b) di redigere il verbale di tutte le riunioni del Consiglio

e dell'Assemblea, e leggerlo all'inizio della successiva riunione, nella quale verrà approvato e sottoscritto anche da chi ad essa presiede;

c) di autenticare qualunque atto che, previa autorizzazione del Primicerio, venisse estratto;

d) di tenere bene in ordine il registro degli iscritti, curare la corrispondenza e provvedere alla buona conservazione dell'archivio;

e) di adempiere, con l'aiuto eventuale anche di altre persone (aiutante, e/o amministratore, e/o cassiere) alcuni impegni amministrativi, quali: tenere aggiornate le scritture contabili, che dovranno essere chiare e veritiere; effettuare l'adeguamento annuale degli affitti secondo i dati ISTAT e l'aggiornamento dello stato patrimoniale; stendere annualmente il rendiconto economico preventivo e consuntivo; predisporre la documentazione per gli adempimenti fiscali.

2. Il Segretario interviene, senza diritto di voto e con funzioni di attuario, a tutte le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, e, non potendo, dovrà essere delegato qualche altro Ufficiale a supplirvi.

## **Art. XII - IL PATRIMONIO DELL'ARCICONFRATERNITA**

1. Il patrimonio dell'Arciconfraternita risulta essere costituito:

- \* dalle offerte volontarie degli iscritti e dalle loro quote associative;
- \* dagli immobili di proprietà dell'Arciconfraternita e dai redditi provenienti dal loro eventuale affitto;
- \* da eventuali ricavati di attività associative;
- \* da oblazioni, donazioni e legati di eventuali benefattori.

2. Tale patrimonio è amministrato a norma del Codice di

## Diritto Canonico.

3. In caso di estinzione dell'Arciconfraternita, il patrimonio sarà devoluto con decreto del Cardinal Vicario ad altra confraternita o ente ecclesiastico.

### **Art. XIII - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI**

1. L'iscritto che viene meno ai suoi doveri, può incorrere nelle disposizioni e pene disciplinari dell'Arciconfraternita, che sono le seguenti:

- Ammonizione privata e/o pubblica;
- Sospensione temporanea di voce attiva e passiva;
- Espulsione dall'Arciconfraternita.

2. L'ammonizione avrà luogo per le mancanze leggere; e sarà privata o pubblica a seconda delle circostanze, delle persone, del luogo e del tempo. Sarà attuata in modo caritatevole, dall'Ufficiale superiore di grado, e in parità dal più anziano che si trovi o si sia trovato presente.

3. La sospensione, che non può superare i sei mesi, sarà applicata dal Consiglio direttivo per quelle mancanze che rivestano qualche maggiore gravità.

4. L'espulsione dall'Arciconfraternita non potrà essere inflitta se non quando occorrono mancanze gravissime. Essa è decisa dall'Assemblea con deliberazione a scrutinio segreto, su proposta del Consiglio direttivo.

5. L'iscritto, che fosse sottoposto a qualsiasi definitiva condanna infamante nel foro canonico o civile, s'intende ipso facto cancellato dal Registro dell'Arciconfraternita.

### *Capitolo 3*

## **NORME FINALI**

### **Art. XIV- REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLO STATUTO**

Il Consiglio direttivo dell'Arciconfraternita redigerà un Regolamento esecutivo del presente Statuto, e avrà facoltà di modificarlo, a maggioranza assoluta, ogni volta che ne ravviserà la necessità.

### **Art. XV - MODIFICA DELLO STATUTO**

Le modifiche del presente Statuto saranno deliberate, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, e sottoposte alla necessaria conferma e ratifica del Card. Vicario.

### **Art. XVI - ALTRE EVENTUALI NORMATIVE**

Per quanto non è disciplinato dal presente Statuto e dall'annesso Regolamento valgono le norme di Diritto Canonico, nonché le norme inderogabili dell'ordinamento dello Stato italiano in materia di enti ecclesiastici.

Il Consiglio direttivo dispone ciò che non è vincolato dallo Statuto.